



BENCHEN KARMA TEGSUM TASHI LING

STATUTO

Art. 1 Denominazione

E' costituita una libera Associazione ai sensi degli artt. 36 e ss del Codice Civile denominata "Benchen Karma Tegsum Tashi Ling"

Art. 2 Sede sociale

L'Associazione ha sede nel Comune di Verona.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 Scopi dell'Associazione:

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, segue gli insegnamenti della tradizione buddhista tibetana, in particolare della Scuola Karma Kagyu, è posta sotto la guida del Venerabile Tenga Rinpoche e di Sua Eminenza Sangye Nyenpa Rinpoche e si propone di:

- a) promuovere studi sulla filosofia e cultura indo-tibetana;
- b) dare la possibilità agli interessati di praticare la meditazione sotto la guida di maestri qualificati;
- c) tradurre testi tibetani in italiano;
- d) promuovere iniziative varie, anche a carattere pubblico, allo scopo di conservare e preservare il ricco patrimonio culturale delle popolazioni indo-tibetane;
- e) sostenere economicamente studenti e studentesse, monaci e monache bisognosi, in particolare nell'ambito del Monastero Benchen Phuntsok Dargyeling del Venerabile Tenga Rinpoche e di Sua Eminenza Sangye Nyenpa Rinpoche.

Il centro:

- si mantiene costantemente disponibile a una collaborazione diretta con istituti culturali simili, con scuole di ogni ordine e grado, università e ricercatori privati;
- organizza periodicamente corsi, seminari, conferenze, sia nella propria sede che presso associazioni o istituzioni aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, anche con la partecipazione di lama tibetani, psicologi e filosofi occidentali.

Art. 5 Soci

L'Associazione si compone di:

a) soci ordinari;

b) soci attivi.

a) Soci ordinari: l'attribuzione della qualifica di socio ordinario comporta:

- il pagamento di una quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo;
- la partecipazione, con diritto di voto, all'Assemblea Generale. I soci ordinari non sono eleggibili nel Consiglio Direttivo.

b) Soci attivi: l'attribuzione della qualifica di socio attivo comporta:

- il pagamento di una quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo;
- la partecipazione, con diritto di voto, all'Assemblea Generale. Soci attivi sono di diritto i fondatori dell'Associazione e, in seguito, coloro i quali vengono presentati da due soci attivi e accettati dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio attivo si riconferma automaticamente con il versamento della quota annuale.

I soci attivi sono eleggibili a formare il Consiglio Direttivo.

Art. 6 Doveri dei soci

Il socio, sia ordinario che attivo che aderisce all'Associazione, ha l'obbligo di:

- versare la quota associativa;
- adeguarsi alle disposizioni dello Statuto;
- non commettere atti contrari allo scopo dell'Associazione.

Art. 7 Cessazione della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso o per morte;
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità o per inadempienza del socio a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa o per altro grave motivo.

E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

Art. 8 Patrimonio dell'associazione

L'Associazione trae i mezzi per conseguire le proprie finalità:

- dalle quote associative;

- da sovvenzioni pubbliche o private;
- da retribuzioni o rimborsi spese per servizi resi;
- da donazioni di beni mobili ed immobili;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- da offerte provenienti dalla partecipazione a seminari organizzati dall'Associazione.

Art. 9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) i due Presidenti Onorari;
- d) il Consigliere Onorario.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 10 l'Assemblea

L'Assemblea generale è costituita dai soci attivi e dai soci ordinari, in regola con il pagamento delle quote. Viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro il mese di aprile:

- a) per l'approvazione del bilancio consuntivo, non che di quello preventivo;
- b) per il rinnovo delle cariche sociali, alle loro scadenze;
- c) per prendere conoscenza dell'attività svolta dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni qual volta il Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su richiesta scritta al Presidente di almeno un terzo dei soci attivi.

Le convocazioni devono essere fatte con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso, mediante comunicazione scritta sulla bacheca della sede dell'Associazione o a mezzo di posta elettronica comprendente la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei soci di persona o per delega;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni delle Assemblee Generali ordinarie e straordinarie sono verbalizzate in un apposito registro dal Segretario e controfirmate dal Presidente.

Art. 11 Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) membri.

In caso di dimissioni o decesso di un membro, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la conferma alla prima Assemblea dei soci.

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo viene eletto tra i soci attivi dall'Assemblea Generale e dura in carica tre anni; i consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente o la maggioranza dei suoi membri ne fa richiesta e in ogni caso almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e sulle quote sociali.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Esso è presieduto dal Presidente e, in sua mancanza, dal Vice-Presidente o, in mancanza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è munito dei più ampi poteri in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria, salvo quanto stabilito nel seguente capoverso.

Per la cessione, a qualunque titolo, dei beni immobili, patrimonio dell'Associazione, oltre alla delibera dell'Assemblea all'uopo convocata, sarà necessaria l'autorizzazione scritta, con firma legalizzata, di uno dei due abati del Monastero Benchen Phuntsok Daryeling, il Venerabile Tenga Rinpoche o S.E. Sangye Nyenpa Rinpoche, quali Presidenti Onorari.

L'Associazione nel momento della sua costituzione potrà prevedere la nomina anche di un Consigliere Onorario, che può partecipare alle assemblee, senza diritto di voto, con il compito principalmente di occuparsi

della cura morale e spirituale dei soci dell'Associazione e con gli unici poteri stabiliti dallo Statuto. Successivamente alla prima nomina il Consigliere Onorario sarà nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 Il Presidente

Il Presidente e, in caso di sua assenza, il Vice-Presidente, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi in giudizio, provvedono ad eseguire le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo; in caso d'urgenza, possono prendere decisioni che dovranno, però, essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione.

Art 13 Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il controllo contabile dell'Associazione, redige annualmente le bozze del bilancio consuntivo e predispone una relazione sulla gestione economica dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea.

Art. 14 Il Segretario

Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo e le delibere della gestione ordinaria dell'Associazione ed esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 Esercizio

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 Utili e avanzi di gestione

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, non che fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione sono impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 Modifiche dello Statuto

Lo Statuto non può essere modificato se non da un'Assemblea Generale straordinaria, convocata appositamente a questo fine su proposta del Presidente o della maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta al Presidente di almeno un terzo dei soci attivi, la quale Assemblea delibera con la maggioranza dei soci di cui all'art. 21 del Codice Civile.

Le modifiche degli articoli dello Statuto riguardanti i beni immobili dell'Associazione, oltre che dalla maggioranza dei soci sopra indicata,

necessitano anche dell'autorizzazione di uno dei due abati del Monastero Benchen Phuntsok Daryeling, il Venerabile Tenga Rinpoche o S.E. Sangye Nyenpa Rinpoche.

Art. 18 Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'Assemblea con la maggioranza dei soci di cui all'art. 21 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo provvederà alla devoluzione del patrimonio sociale a favore di opere, associazioni o persone che perseguano scopi analoghi a quelli dell'Associazione, previa approvazione di uno dei due abati del Monastero Banchen Phuntsok Daryeling, il Venerabile Tenga Rinpoche o S.E. Sangye Nyenpa Rinpoche.

In nessun caso il patrimonio dell'Associazione, comunque sia costituito, potrà essere diviso tra i suoi soci.

